

Oggetto: Linee di indirizzo per l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato del 28 marzo 2000, n. 182.

Il Presidente informa che il D.M. 28 marzo 2000 n. 182 detta norme che disciplinano la verifica periodica degli strumenti di misura.

La verifica periodica degli strumenti di misura consiste nell'accertare, ai fini della tutela della fede pubblica, il mantenimento nel tempo della affidabilità metrologica degli strumenti di misura utilizzati nelle transazioni commerciali.

Con l'entrata in vigore del D.M. 182 del 2000 la verifica periodica è effettuata dalle Camere di Commercio competenti territorialmente presso la loro sede o, su richiesta degli utenti interessati, nel luogo di utilizzazione degli strumenti secondo modalità stabilite dalle stesse Camere di Commercio.

Alle Camere di Commercio spetta inoltre la formazione dell'elenco degli utenti metrici.

L'elenco degli utenti metrici è formato sulla base dei dati del Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio e dei dati forniti dai Comuni e da altre amministrazioni pubbliche, al fine di individuare categorie di utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.

Nell'elenco sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività ed ogni altra informazione in funzione delle scadenze della verifica periodica degli strumenti.

Le informazioni contenute nell'elenco sono tenute a disposizione della pubblica amministrazione e di altre autorità nonché degli utenti metrici.

Alle Camere di Commercio è demandato il compito di esercitare, presso gli utenti metrici ad intervalli casuali e senza preavviso, le funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme del suddetto decreto.

La verifica periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle Camere di Commercio o appartenenti alle stesse.

Il Ministero delle Attività Produttive, sentito il Comitato Centrale Metrico, determinerà con apposito Decreto le condizioni e le modalità di accreditamento di detti laboratori.

Su tale argomento le Camere di Commercio dell'Emilia – Romagna, nel gruppo di coordinamento istituito presso l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, hanno condiviso le norme guida da adottare nell'esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici.

A tal proposito, anche per addivenire in tempi brevi alla piena attuazione di quanto previsto dal D.M. n. 182 del 2000, potrebbe essere più opportuno, essendo la materia già regolamentata dal citato D.M., l'adozione da parte della Giunta di un provvedimento che indichi le linee di indirizzo per l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici.

Viene pertanto sottoposta alla valutazione della Giunta camerale l'opportunità di definire le linee di indirizzo per l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici utilizzati

nelle transazioni commerciali.

LA GIUNTA,

- udito il riferimento del Presidente;
- visto il Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. 182 del 28 marzo 2000;
- esaminate le Norme Guida concordate in sede di Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna;
- considerata la necessità di uniformare le procedure relative alla verifica periodica degli strumenti metrici con quelle adottate dalle Camere consorelle dell'Emilia Romagna;
- con voti unanimi,

delibera

- di approvare le linee di indirizzo per l'esecuzione della verifica periodica degli strumenti metrici da parte della Camera di Commercio di Bologna (allegato 1), il modello relativo all'ordine di aggiustamento (allegato 2), il modello relativo alla richiesta di verifica a domicilio di strumenti metrici (allegato 3) che costituiscono parte integrante della delibera.

Il presente provvedimento è reso esecutivo nel rispetto dell'art. 37 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luigi Litardi

IL PRESIDENTE  
Dott. Gian Carlo Sangalli

UFF.MET/SR/MC

## **LINEE DI INDIRIZZO PER L'ESECUZIONE DELLA VERIFICAZIONE PERIODICA**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in attuazione dell'art. 3 del D.M. n 182 del 28 marzo 2000, "Regolamento recante modifica e integrazioni della disciplina della verifica periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio", e con riferimento alle seguenti fonti normative:

1. Testo Unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con R.D. n. 7088 serie 3° del 23 agosto 1890 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. Regolamento sul Servizio metrico approvato con R.D. n. 242 del 31 gennaio 1909 e successive modificazioni ed integrazioni;
3. Decreto Legislativo n. 517 del 29 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni
4. Legge 25 marzo 1997, n. 77;
5. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
6. DPCM 6 luglio 1999.

### **A d o t t a**

le seguenti linee di indirizzo per l'esecuzione della verifica periodica.

#### **Articolo 1**

##### **Definizioni**

1. Agli effetti del presente provvedimento si definiscono:

##### **I) *strumenti di misura:***

- a) le misure di capacità diverse da quelle di vetro, terracotta e simili;
- b) gli strumenti per pesare e per misurare, diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione della quantità e/o del prezzo, nelle transazioni commerciali, ivi compresi quelli destinati al consumatore finale e destinati al confezionamento di preimballaggi;
- c) gli strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per il calcolo di un pedaggio, una tariffa, un premio, un'ammenda, una remunerazione, un'indennità o un compenso di tipo analogo;
- d) gli strumenti per pesare destinati alla determinazione della massa per l'applicazione di disposizioni legislative, perizie giudiziarie;
- e) gli strumenti per pesare utilizzati per la fabbricazione di medicine in farmacia e utilizzati per la determinazione della massa, in occasione delle analisi effettuate in laboratori medici e farmaceutici;
- f) gli strumenti di cui all'art.2 del Regolamento di fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare (R.D. 10 giugno 1902, n. 226);
- g) i convertitori volumi di gas;
- h) i dispositivi elettronici ausiliari associati ai complessi di misurazione dei liquidi diversi dall'acqua.

Sono esclusi dalla definizione i misuratori di gas, acqua ed elettrici.

**II) *verifica periodica:*** con tale denominazione s'intende la procedura finalizzata alla tutela della fede pubblica, che consiste nell'accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura, nonché l'integrità dei sigilli di protezione previsti dalle normative vigenti.

**III) utente metrico:** con tale denominazione s'intende l'utilizzatore o chi ne ha la responsabilità, ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalle norme in vigore, degli strumenti di misura definiti nel presente articolo.

## **Articolo 2**

### **Ambito d'applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina, in applicazione del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000, le modalità di effettuazione della verifica periodica, obbligatoria per tutti gli strumenti di misura.

## **Articolo 3**

### **Periodicità**

1. Gli strumenti devono essere sottoposti a verifica periodica entro 60 giorni dall'inizio della loro prima utilizzazione e in seguito con la scadenza prevista dall'allegato I al D.M. n. 182 del 28 marzo 2000.
2. S'intende come "inizio della loro utilizzazione" la data di consegna dello strumento all'interessato o la data di inizio attività dichiarata al Registro delle Imprese della Camera di commercio, se successiva.

## **Articolo 4**

### **Verifica eseguita dalla camera di commercio**

1. La verifica periodica è effettuata presso la sede dell'ufficio metrico della Camera di Commercio o, su indicazione dell'utente interessato, presso il luogo di utilizzazione degli strumenti nel territorio di competenza della Camera.
2. L'esito positivo della verifica periodica è attestato dal funzionario della Camera di commercio responsabile dell'operazione, mediante contrassegno applicato su ogni strumento utilizzando un'etichetta autoadesiva distruttiva con la rimozione.
3. Gli ispettori metrici non possono applicare l'etichetta di cui al precedente comma sugli strumenti che risultino fuori del campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente o che presentino difetti tali da pregiudicare l'affidabilità metrologica. L'ordine di aggiustamento è compilato secondo il modello previsto dalla Camera di Commercio (Allegato 2).
4. L'utente può effettuare la verifica periodica anche presso un ufficio metrico di una Camera di commercio diversa da quella di propria competenza. In tal caso, eseguita la verifica periodica, l'ispettore metrico, avvalendosi anche di mezzi informatici, ne darà comunicazione a quest'ultima Camera di Commercio, inviando la certificazione che gli strumenti, individuati con i relativi estremi di identificazione, sono stati verificati con esito positivo.
5. Per le verificazioni sul luogo di utilizzazione degli strumenti, l'utente deve far pervenire preventivamente all'ufficio metrico della Camera di Commercio la richiesta di verifica, compilata su apposito modulo predisposto dalla Camera di Commercio (Allegato 3), accompagnata dall'attestazione del versamento, in favore della medesima Camera di Commercio, della somma stabilita dalle vigenti disposizioni in materia. Qualora il versamento della somma indicata avvenga su conto corrente postale (c.c.p. n. 804401 intestato a C.C.I.A.A. BOLOGNA-VERIFICA DOMICILIO STRUMENTI METRICI- Piazza della Mercanzia 4 - 40125 BOLOGNA) sul medesimo devono obbligatoriamente essere indicati, nell'apposito spazio riservato alla causale di versamento, l'ubicazione degli strumenti e l'impresa che li utilizza.
6. Per ogni verifica, su richiesta dell'utente interessato, verrà rilasciata la certificazione di avvenuta verifica periodica, previo il pagamento dei diritti dovuti.

7. La Camera di Commercio, nella verifica periodica e nelle operazioni di vigilanza di particolari categorie di strumenti, può avvalersi della collaborazione di aziende idonee per la fornitura di masse e misure campione non in dotazione all'ufficio metrico.
8. Le prove da effettuare per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico, sono quelle previste dalla norma vigente europea EN UNI 45501 o analoga norma successiva.
9. Le prove da effettuare per gli strumenti di misura per liquidi diversi dall'acqua sono quelle previste dalla circolare n. 92 del 28/07/1981 e dalle norme tecniche generali.

#### **Articolo 5**

##### **Verificazione eseguita dai laboratori accreditati**

1. La verifica periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalla Camera di Commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
2. La procedura ed i requisiti richiesti per l'accreditamento dei suddetti laboratori saranno definiti dalla Camera di Commercio in seguito all'emissione del decreto in cui sono determinate le condizioni e le modalità di accreditamento da parte del Ministro delle Attività Produttive, sentito il Comitato Centrale Metrico.

#### **Articolo 6**

##### **Verificazione eseguita dai fabbricanti metrici**

1. La verifica periodica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico marcati CE dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della propria produzione, ai sensi del D.Lgs. n. 517 del 29 dicembre 1992, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o presso il luogo di utilizzazione dal fabbricante stesso.
2. La verifica periodica degli strumenti di tipi fisso per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica ai sensi della legge n. 236 del 29 luglio 1991, può essere eseguita per la prima volta dal fabbricante stesso, sul luogo di utilizzazione.
3. Il fabbricante che si avvalga delle disposizioni dei commi 1 e 2, dovrà comunicare all'Ufficio metrico della Camera di Commercio l'avvenuta verifica periodica degli strumenti, il luogo di funzionamento e gli estremi di identificazione degli stessi nonché le generalità e l'attività dell'utente metrico, entro il mese successivo a quello di esecuzione della verifica stessa.

#### **Articolo 7**

##### **Elenco degli utenti metrici**

1. La Camera di Commercio forma l'elenco degli utenti metrici. In esso sono indicati, oltre le generalità ed il luogo di esercizio di ogni utente, l'attività esercitata, gli estremi di identificazione degli strumenti utilizzati assoggettabili alla verifica periodica e la scadenza della stessa distintamente per ogni strumento.
2. L'elenco è formato sulla base dei dati forniti dal Registro delle Imprese, e dei dati forniti dai Comuni e da altre amministrazioni pubbliche, per l'individuazione delle categorie di utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.
3. L'utente metrico è tenuto a comunicare ogni variazione riguardante la propria iscrizione ivi compresi gli strumenti utilizzati ed eventuali cessazioni.
4. I nuovi utenti metrici devono chiedere alla Camera di Commercio l'iscrizione nell'elenco di cui al presente articolo comunicando i dati a tal fine necessari entro 60 giorni dall'inizio di utilizzazione degli strumenti metrici.

5. Le informazioni contenute nell'elenco sono a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri organismi interessati. Ogni utente metrico può consultare la propria posizione in modo completo. Tutte le posizioni dell'elenco potranno essere visionate dagli utenti metrici limitatamente all'attività, stato dell'iscrizione, e dati generali dell'impresa.

#### **Articolo 8**

##### **Vigilanza e sanzioni**

1. La vigilanza, sulla corretta applicazione delle norme del D.M n.182 del 28 marzo 2000 viene esercitata dall'ufficio metrico della Camera di Commercio presso gli utenti senza preavviso.
2. La competenza sanzionatoria appartiene alla Camera di Commercio.
3. La Camera di Commercio pianifica periodicamente l'attività di vigilanza da effettuare.

#### **Articolo 9**

##### **Modalità transitorie**

1. La Camera di Commercio informa gli utenti dell'inizio della verifica periodica secondo le nuove modalità attuative del D.M. n. 182 del 28 marzo 2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Luigi Litardi

IL PRESIDENTE  
Dott. Gian Carlo Sangalli



